



Registro Generale n. 24

ORDINANZA AREA VIGIL, ANAGR., ELETT, SERV. SOC. E SCO, AFF. GEN.

N. 15 DEL 22-04-2025

**Oggetto: FIACCOLATA DI CANALICCHIO - PROVVEDIMENTI INERENTI
ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE**

L'anno duemilaventicinque addì ventidue del mese di aprile,

IL REPONSABILE

Preso atto dell'istanza acquisita da protocollo n. 4304/2025, presentata dall'Associazione "Amici della Fiaccolata di Canalicchio", in persona del Presidente protempore, con la quale, in occasione della storica fiaccolata di Canalicchio, in programma per il giorno giovedì 1° maggio 2025, chiede l'emissione di appositi provvedimenti inerenti alla modifica temporanea della circolazione stradale;

Verificato lo stato dei luoghi, preso atto del programma di svolgimento della manifestazione e valutato che lo stesso non può essere svolto in presenza di traffico veicolare normale;

Considerato l'evento come momento di forte aggregazione della collettività della frazione di Canalicchio, che lo stesso si svolge ormai da svariati anni ed è attrattore di un numero pubblico, motivo per il quale contribuisce a dare lustro, oltre che alla frazione di Canalicchio, anche a tutto il territorio comunale;

Richiamata la delibera n. 50 del 22.04.2025 con la quale veniva concesso il patrocinio oneroso oltre che l'utilizzo del logo comunale;

Ritenuto opportuno, per agevolare e garantire il regolare svolgimento della manifestazione in programma, di adottare provvedimenti inerenti alla modifica temporanea della circolazione stradale anche ai fini dell'ordine e sicurezza pubblica;

Visti:

- gli artt. 5, 7 e 38 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 recante "Nuovo Codice della Strada";
- le norme del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione

del Nuovo Codice della Strada”;

- il D.M. del 10 luglio 2002 contenente il *"Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo"*;
- il Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019 contenente *"Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare"*;
- il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 recante *“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”*;
- il decreto Sindacale n. 1 del 15.01.2024 di nomina del Responsabile Area Vigilanza, Anagrafe, Elettorale, Servizi Sociali e Scolastici e Affari Generali;

ORDINA

nel giorno giovedì 1° maggio 2025, dalle ore 15:00 alle ore 24:00 e comunque fino al termine dell’evento, per tutti i veicoli, ad esclusione dei mezzi di soccorso, delle forze di polizia, di quelli adibiti al trasporto di disabili, l’istituzione del divieto di transito e sosta, con obbligo di rimozione, sulle seguenti vie pubbliche:

- 1. via Canalicchiese, dall’altezza dell’ex campo sportivo verso il centro storico di Canalicchio;**
- 2. via Giuseppe Garibaldi;**
- 3. circonvallazione del centro storico di Canalicchio.**

Negli orari in cui non vengono svolti eventi che interessano l’utilizzo delle pubbliche vie o piazze (processione, fiaccolata, ecc.), è consentito il transito ai residenti e ai turisti in grado di dimostrare la loro permanenza presso attività ricettive insistenti nella frazione di Canalicchio, purché abbiano la possibilità di sostare su aree private e non interessate dallo svolgimento dell’evento.

RENDE NOTO

che:

- è fatto obbligo agli organizzatori della manifestazione di apporre, in tutte le vie adducanti ai tratti interdetti, idonea segnaletica indicante i provvedimenti di cui ai precedenti punti con 48 ore di anticipo rispetto all’inizio;
- i provvedimenti di cui alla presente ordinanza entreranno in vigore con l’esposizione dei segnali uguali ai tipi di cartelli previsti dal regolamento di attuazione, D.P.R. 16.12.1992 n. 495, alle relative figure, da porre in opera, mantenere e successivamente rimuovere a cura e spese degli organizzatori come disposto dall’art. 38 del Codice della Strada;
- il personale della Polizia Locale, se presente, potrà anticipare o posticipare gli orari di attuazione delle singole disposizioni nonché adottare eventuali ulteriori misure qualora ne emerga la necessità per esigenze di ordine pubblico e sicurezza della circolazione;
- è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento, l’inosservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà punita con le sanzioni previste dal vigente

Codice della Strada, D.lgs. 30.04.1992 n. 285;

- gli organizzatori dovranno provvedere al ripristino della situazione della sede stradale preesistente, risarcendo eventuali danni arrecati;
- il Comune di Collazzone resterà indenne da qualsiasi lite o vertenza che dovesse insorgere in ragione della presente Ordinanza. Eventuali danni a cose e persone eventualmente riscontrati durante l'esecuzione dei lavori sono totalmente a carico della Ditta esecutrice degli stessi;

DISPONE

che:

- gli organizzatori dovranno adottare tutte le misure di “Safety e Security” necessarie a garantire il regolare svolgimento della manifestazione in oggetto, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- il presente provvedimento sia portato a conoscenza del pubblico a cura dell'Amministrazione Comunale mediante la pubblicazione all'albo pretorio comunale e sul sito istituzionale con indirizzo **www.comune.collazzone.pg.it**;
- lo stesso sia trasmesso, per opportuna conoscenza, a:
- Comando Stazione Carabinieri Collazzone: **tpg24301@pec.carabinieri.it**;
- Sala Operativa Servizio Sanitario 118: **118umbria.aosp.perugia@postacert.umbria.it**;
- Responsabile autisti 118 media valle del Tevere: **matteo.sciarrini@uslumbria1.it**;
- Sala Operativa dei Vigili del Fuoco: **com.prev.perugia@cert.vigilifuoco.it**;
- Carabinieri Forestali stazione di Marsciano: **cs.marsciano@forestale.carabinieri.it**;
- Associazione “Amici della Fiaccolata di Canalicchio”: **infotemperoni@pecagrotecnici.it**;

RENDE NOTO

- che a norma dell'art. 3, comma 4), della Legge 07.08.1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso ordinario al T.A.R. - Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, è il Cap. Nerio BUTTIGLIA.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile di Area
Buttiglia Nerio

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Ordinanza AREA VIGIL,ANAGR.,ELETT,SERV.SOC. E SCO ,AFF. GEN. n.15 del 22-04-2025 COMUNE DI
COLLAZZONE